



COMUNE DI ARCO

**VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG  
FINALIZZATA AD ESCLUDERE L'APPLICAZIONE  
DELL'ART. 110 BIS DELLA L.P. 15/2015  
IN DEROGA AGLI INDICI DEL PRG VIGENTE**

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ**

*Arco, li marzo 2026*

Il funzionario  
dott. urb. Nadia Marzari

Il dirigente dell'area tecnica  
arch. Carmelo Capizzi



## La Verifica di assoggettabilità

La legge provinciale per il governo del territorio 2015, all'art. 20, prevede che il procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale sia accompagnato da specifica valutazione, che integra le considerazioni ambientali, territoriali e socio-economiche allo scopo *“di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e promuovere lo sviluppo sostenibile”*.

Il quadro normativo di riferimento, che disciplina l'obbligo di valutazione strategica dei piani territoriali di comunità e di rendicontazione urbanistica riferita ai piani regolatori generali e relative varianti, è stato completato con l'entrata in vigore del d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29/31/Leg., che modifica il d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68 Leg. (*Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10*), integrandolo con le *“Linee guida per l'autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale”* e le *“indicazioni metodologiche”* (queste ultime approvate con deliberazione della Giunta provinciale n.349 di data 26 febbraio 2010).

La disciplina provinciale, con particolare riferimento agli artt. 3 e 3 bis del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68 Leg. e ss.mm., impone agli attori del sistema pianificatorio di integrare le deliberazioni di adozione dei piani *tout court* con il rapporto ambientale oppure con la verifica di assoggettabilità finalizzata a valutare se l'intervento proposto può avere effetti significativi sull'ambiente.

Con l'adozione della *“variante non sostanziale al PRG finalizzata ad escludere la possibilità di applicazione dell'art. 110 bis della l.p. 15/2015 in deroga agli indici del PRG vigente”* redatta ai sensi dell'art. 122, comma 8 novies della l.p. 15/2015, il comune di Arco non intende accogliere l'automatica applicazione dell'art. 110 bis della l.p. 15/2015 nei casi in cui ciò comporti il superamento degli indici di zona previsti nello strumento urbanistico vigente.

La scelta di non avversi della detta possibilità comporta di fatto l'applicazione delle attuali norme tecniche di attuazione del PRG che sono più restrittive e dunque funzionali a tutelare maggiormente lo sviluppo edilizio e le trasformazioni urbanistiche sul territorio arcense, e in particolare delle aree poste al di fuori degli insediamenti storici, pertanto l'adozione della variante non comporta effetti/impatti significativi sull'ambiente e conseguentemente non richiede la redazione del rapporto ambientale (rendicontazione urbanistica).